COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 38/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1964

relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 48 e 49,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e in particolare gli articoli 46 e 52 [1],

Vista la proposta della Commissione,

Visti i pareri del Parlamento Europeo [2],

Visti i pareri del Comitato economico e sociale,

Considerando che l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, deve essere assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio per consentire in particolare ai lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità al fine di esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

Considerando che tale obiettivo, il quale implica l'eliminazione dei termini e delle altre restrizioni che ostacolano la liberazione dei movimenti dei lavoratori, deve essere raggiunto in base ad un piano progressivo per i lavoratori che rispondono, in qualità di lavoratori « permanenti », stagionali o frontalieri, ad impieghi effettivamente offerti;

Considerando che è necessario sopprimere le restrizioni all'impiego, all'interno della Comunità, dei lavoratori di uno Stato membro che accompagnino un prestatore di servizi o che effettuino la prestazione per suo conto sul territorio di un altro Stato membro, nella misura in cui tali restrizioni costituiscano un intralcio all'esecuzione di una prestazione di servizi in una attività resa libera in esecuzione delle direttive che il Consiglio adotta in applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [3], e che occorre applicare lo stesso trattamento al personale di un prestatore di servizi quando la prestazione è effettuata in virtù della legislazione nazionale senza che sia stata liberata in applicazione di una direttiva del Consiglio;

Considerando che i meccanismi idonei a mettere in contatto ed a compensare le offerte e le domande di lavoro, istituiti dal regolamento n. 15, nonché i Comitati consultivo e tecnico incaricati di assistere la Commissione, devono essere mantenuti in funzione;

Considerando che, nella linea della progressività suindicata, il regolamento n. 15 deve essere seguito da provvedimenti relativi ad una seconda tappa, allo scadere della quale dovranno essere adottate le disposizioni intese al conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 48 e 49 del Trattato per il periodo definitivo;

[1] GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61.

[2] GU n. 64 del 25.7.1962, pag. 1808/62 e 1816/62, e GU n. 61 del 19.4.1963, pag. 1291/63.

[3] GU n. 2, del 15.1.1962, pag. 36/62.

Considerando che è opportuno affermare, sin dalla seconda tappa, il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità, pur prevedendo certe possibilità per gli Stati membri di sospendere tale diritto in una determinata regione o professione, se esiste un'eccedenza di manodopera o se l'equilibrio del mercato del lavoro è gravemente minacciato.

Considerando che il regolamento n. 18 [1], il quale ha fissato le modalità di applicazione del regolamento n. 15 ai lavoratori delle professioni di artista e di musicista, decade con l'entrata in vigore del presente regolamento; che è opportuno tuttavia, per facilitare il riconoscimento progressivo a detti lavoratori del beneficio della libera circolazione di cui dovranno comunque godere alla fine del periodo transitorio, mantenere ancora nei loro confronti, per questa seconda tappa, delle norme particolari adattate alla situazione in queste professioni;

Considerando che il regolamento n. 15 ha abolito le discriminazioni fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di eleggere gli organi di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'impresa; che questo regolamento è stato accompagnato da una dichiarazione del Consiglio relativa al diritto di eleggibilità in ciascuno Stato membro dei lavoratori degli altri Stati membri; che sono stati effettuati studi conformemente a detta dichiarazione; che occorre abolire anche le discriminazioni esistenti in materia di eleggibilità a detti organi; che sembra tuttavia opportuno subordinare per questa seconda tappa il diritto di eleggibilità di detti lavoratori ad una condizione particolare attestante la loro stabilità di occupazione nell'impresa, nonché l'acquisizione di quel minimo di esperienza indispensabile all'esercizio di un mandato in seno agli organi di rappresentanza dei lavoratori;

Considerando che l'articolo 43 del regolamento n. 15 disponeva che gli Stati membri tenessero conto, nella loro politica di occupazione, della situazione del mercato del lavoro degli altri Stati membri; che occorre, in una seconda tappa, conferire a tale disposizione un contenuto più concreto, da una parte affermando più chiaramente che i lavoratori degli Stati membri debbono beneficiare, indipendentemente dalla loro nazionalità, di un trattamento uguale per quanto riguarda l'accesso all'impiego e, dall'altra, facilitando a detti lavoratori l'esercizio effettivo di tale diritto mediante l'istituzione di un meccanismo che assicuri una migliore trasparenza del mercato del lavoro nella Comunità;

Considerando che esistono stretti legami tra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità; che tali legami impongono di studiare i problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti di interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che essi rendono necessario l'orientamento degli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[1] GU n. 23 del 3.4.1962, pag. 722/62.

PARTE PRIMA

I LAVORATORI E LE LORO FAMIGLIE

TITOLO I

I LAVORATORI

Capitolo 1

Impiego dei lavoratori

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro ha il diritto di occupare un impiego subordinato sul territorio di un altro Stato membro, alle condizioni previste dal presente regolamento, quando il posto vacante sia stato segnalato al competente ufficio del lavoro.

Il lavoratore così ammesso ad occupare un impiego subordinato sul territorio di uno Stato membro può rispondere a qualsiasi nuova offerta d'impiego in qualsiasi regione o professione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2.

2. Ogni lavoratore subordinato cittadino di uno Stato membro che abbia la residenza sul territorio

di uno Stato membro e il cui datore di lavoro esegua una prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro, in virtù della legislazione di quest'ultimo, oppure in conformità di una direttiva del Consiglio presa in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del Trattato, ha il diritto, che accompagni o meno il suo datore di lavoro, di esercitare per conto di quest'ultimo la sua attività alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro può, a causa di un'eccedenza di manodopera in una regione o professione determinata, sospendere l'applicazione dell'articolo 1 in tale regione o professione :

a) all'inizio di ciascun trimestre,

b) eccezionalmente nel corso del trimestre, qualora l'equilibrio del mercato del lavoro ne risulti gravemente minacciato.

2. Questo Stato membro è tenuto a notificare tale provvedimento alla Commissione, in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, indicando i motivi che lo giustificano. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 39 è informato di questa notifica.

3. In ogni caso, se entro il termine di due settimane dal momento in cui è stato notificato un posto vacante, non è stato trovato alcun candidato idoneo appartenente al mercato regolare del lavoro dello Stato membro interessato, l'autorizzazione di lavoro deve essere concessa a qualunque candidato cittadino di uno Stato membro che non appartenga a tale mercato.

Articolo 3

1. Le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, non sono applicabili ai lavoratori frontalieri.

L'espressione « lavoratore frontaliero » designa il lavoratore che, pur avendo la residenza nel territorio di uno degli Stati membri ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana, è occupato sul territorio di un altro Stato membro.

2. Tuttavia, se al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento esistono zone frontaliere tra due Stati membri, l'interessato deve, per essere considerato lavoratore frontaliero, risiedere ed essere occupato in una zona la cui profondità è, in linea di massima, di 20 km dall'una e dall'altra parte della frontiera comune.

Se, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, due Stati membri chiedono di comune accordo la creazione di tali zone di una profondità in linea di massima di 20 km, esse sono stabilite da un regolamento della Commissione.

Lo stesso avviene se ulteriormente due Stati membri limitrofi chiedono di comune accordo la fissazione della profondità della loro zona frontaliera comune ad oltre 20 km.

3. Previo accordo degli Stati membri interessati, la Commissione stabilisce, mediante regolamento, l'elenco dei comuni che fanno parte di tali zone.

Articolo 4

1. Le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, non sono applicabili ai lavoratori considerati all'articolo 1, paragrafo 2,

a) quando tali lavoratori fanno parte del personale specializzato o di fiducia,

b) quando sono beneficiari di una direttiva del Consiglio adottata in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del Trattato,

c) se tali lavoratori non appartengono alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*), quando la durata della prestazione in questione non supera un mese.

La lettera *a*) si applica in conformità delle disposizioni dell'Allegato 1.

2. Qualora tali lavoratori esercitino le professioni di artista dello spettacolo o di musicista, le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, possono essere loro applicate nel caso in cui la loro retribuzione sia al di sotto degli importi indicati nell'Allegato 2.

Articolo 5

1. Le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, non sono applicabili al lavoratore oggetto di un'offerta nominativa di lavoro qualora l'offerta presenti un carattere particolare basato su :

a) motivi di natura professionale relativi sia alla specializzazione, sia al carattere di fiducia inerente all'impiego offerto, sia a precedenti legami professionali;

b) l'esistenza di vincoli familiari, sia tra il datore di lavoro e il lavoratore richiesto, sia tra quest'ultimo ed un lavoratore regolarmente occupato nell'impresa da almeno un anno;

c) il fatto che si tratti dei quadri necessari al funzionamento dell'impresa, trasferiti da un datore di lavoro che sposta tutta o parte della propria impresa da un paese all'altro.

Le lettere *a*) e *b*) si applicano in conformità delle disposizioni dell'Allegato 1. L'applicazione della lettera *a*) ai lavoratori delle professioni di artista dello spettacolo e di musicista è effettuata in conformità dell'Allegato 2.

2. Il lavoratore di cui al paragrafo 1 riceve l'autorizzazione di lavoro, salvo il caso che l'interessato motivi la richiesta con un'offerta di lavoro o con un contratto simulati.

Articolo 6

1. Le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, non sono applicabili sul territorio di uno Stato membro :

a) al lavoratore che è stato regolarmente occupato per un anno su tale territorio e che desidera proseguire la propria attività nella stessa professione;

b) al lavoratore che è stato regolarmente occupato sullo stesso territorio sia per 2 anni, o per 27 mesi durante 3 anni consecutivi, sia in qualità di lavoratore stagionale per 20 mesi durante tre anni consecutivi, qualunque sia la professione o la regione nella quale l'interessato desidera proseguire la propria attività.

2. Al lavoratore che, dopo aver acquisito i diritti previsti dal paragrafo 1, lettera *b*), abbia cessato ogni attività subordinata nel territorio di uno Stato membro, non sono applicabili le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora desideri rispondere ad un'offerta di lavoro sul territorio del medesimo Stato durante i 2 anni successivi alla cessazione della suddetta attività. Tale termine è prorogato del periodo eventualmente dedicato dall'interessato all'assolvimento degli obblighi militari.

3. Il lavoratore fruisce delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qualunque sia il suo luogo di residenza.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i periodi di impiego regolare effettuati anteriormente al 1º settembre 1961 sono presi in considerazione per la metà; quelli effettuati dopo il 1º settembre 1961 sono presi in considerazione integralmente.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai lavoratori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, sono equiparati a periodi di occupazione regolare le assenze che non superino complessivamente quaranta giorni all'anno, nonché, le ferie annuali e i congedi per causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale.

2. I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente costatata dall'ufficio del lavoro competente, ed i periodi di assenza per lunga malattia o per l'assolvimento di obblighi militari, non sono considerati come periodi di occupazione regolare; essi non pregiudicano tuttavia la validità del periodo d'impiego precedentemente compiuto o riconosciuto a norma del paragrafo 1, qualora il lavoratore riprenda la propria attività :

a) in caso di disoccupazione, non appena gli venga offerto un lavoro alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale,

b) nel termine di 30 giorni al massimo dopo la guarigione o dopo l'assolvimento degli obblighi militari.

Tuttavia, per un massimo di 40 giorni, questi periodi sono equiparati a periodi di impiego regolare qualora i 40 giorni non siano già stati utilizzati per assenze di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 ai lavoratori stagionali :

a) sono prese in considerazione solo le ferie annuali, i congedi per causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché i periodi di disoccupazione involontaria o di assenza per lunga malattia;

b) il rispetto del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, lettera *b*), per le lunghe malattie non costituisce condizione di validità del periodo d'impiego precedentemente compiuto, se nel frattempo il contratto di lavoro dell'interessato è giunto a scadenza.

Capitolo 2

Eguaglianza di trattamento

Articolo 8

Ogni Stato membro, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, assicura l'eguaglianza di trattamento tra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri per quanto riguarda la possibilità di rispondere ad un'offerta d'impiego vacante nel suo territorio.

Articolo 9

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali. Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento; nei confronti dei lavoratori considerati nell'articolo 1, paragrafo 2, tale norma si applica nei limiti in cui il rapporto di lavoro sia disciplinato dal regime giuridico dello Stato membro sul territorio del quale si effettua la prestazione di servizio.

2. Il lavoratore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gode altresì di eguaglianza di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali, il diritto di voto e l'eleggibilità agli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Per godere del diritto di eleggibilità il lavoratore deve essere stato occupato per tre anni nella stessa impresa sul territorio dello Stato membro interessato. Egli deve soddisfare alle condizioni richieste ai lavoratori nazionali, escluse quelle che dipendono dalla cittadinanza. Sono mantenute le regolamentazioni che negli Stati membri accordano un regime più favorevole ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

3. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, sono nulle nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 10

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro gode degli stessi diritti e degli stessi vantaggi dei lavoratori cittadini di tale Stato per tutto ciò che riguarda il conseguimento di un alloggio.

Articolo 11

1. Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano, per la ricerca di un impiego, la stessa assistenza riservata ai propri cittadini:

a) ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornino regolarmente sul territorio dello Stato membro in questione e che soddisfino alle condizioni richieste per il rilascio o il rinnovo di un permesso di lavoro,

b) ai lavoratori frontalieri,

c) ai lavoratori stagionali che intendano occupare un impiego stagionale od altro impiego subordinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.

2. Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano, nella misura del possibile, la loro assistenza per la ricerca di un impiego ai cittadini degli altri Stati membri che non risiedano sul territorio di detto Stato.

Articolo 12

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro, che sia regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro, può usufruire, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori cittadini di tale Stato, dell'insegnamento impartito nelle scuole professionali e nei centri di riadattamento.

Articolo 13

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitano in uno Stato membro, in numero intero o in percentuale, per impresa, per ramo di attività, per regione o su scala nazionale, l'impiego dei lavoratori stranieri, non sono applicabili ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 14

1. Le disposizioni dell'articolo 13 non pregiudicano la fissazione da parte degli Stati membri di contingenti di lavoratori stagionali per il compimento di determinati lavori specifici soprattutto nell'agricoltura e nelle industrie alimentari. L'elenco di tali lavori deve essere comunicato alla Commissione da ogni Stato membro interessato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono considerati stagionali quei lavoratori subordinati che, indipendentemente dal metodo del loro reclutamento, si recano sul territorio di un altro Stato membro per svolgervi, per conto di uno o più datori di lavoro, una attività a carattere stagionale la cui durata può superare gli 8 mesi soltanto se, per circostanze particolari, i lavori loro affidati in base al contratto non siano completati

entro tale termine, e che soggiornano sul territorio dello Stato membro in questione per tutta la durata della loro attività. Per attività a carattere stagionale deve intendersi ogni attività condizionata dal ritmo delle stagioni e che si ripeta automaticamente ogni anno.

Capitolo 3

Criteri di reclutamento

Articolo 15

1. Il reclutamento di un lavoratore cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non può essere assoggettato, in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o di contratti collettivi od altre regolamentazioni collettive, a criteri medici, professionali o altri, discriminatori, a motivo della cittadinanza, rispetto a quelli applicati ai lavoratori cittadini dell'altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

2. Ogni lavoratore titolare di un'offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, non può essere sottoposto ad alcun esame professionale, a meno che il datore di lavoro non lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

Articolo 16

Il datore di lavoro, nell'offerta di lavoro che costituisce per lui un impegno, deve far conoscere ai lavoratori subordinati di uno Stato membro che non risiedano sul territorio dello Stato membro in cui si trova il posto vacante, le più importanti condizioni relative a detta offerta.

TITOLO II

FAMIGLIE DEI LAVORATORI

Articolo 17

1. Sono ammessi a stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge ed i figli minori di 21 anni,

b) gli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni altro membro della famiglia che sia a carico e viva sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato.

Articolo 18

1. Il coniuge ed i figli di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, regolarmente occupato nel territorio di un altro Stato membro, che vi siano stati ammessi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, di svolgere un'attività subordinata sul territorio dell'altro Stato membro. Tale diritto può essere limitato nei loro confronti, solo in quanto le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, siano applicabili al lavoratore stesso, e in nessun caso quando quest'ultimo abbia diritto di continuare la propria attività a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *a*).

2. Il cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di un altro Stato membro, nel quale risiede regolarmente da più di due anni, un'attività non subordinata, nonché il coniuge ed i figli di meno di 21 anni o a suo carico, hanno il diritto di esercitare qualsiasi professione subordinata su tutto il territorio di tale Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza.

Articolo 19

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro, che abbia la cittadinanza di un altro Stato membro, riceve automaticamente l'autorizzazione a svolgere qualsiasi professione subordinata su tutto il territorio del primo Stato membro, alle stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato.

Articolo 20

Il coniuge ed i figli del cittadino di uno Stato membro che gestisce un'impresa di tipo familiare sul territorio di un altro Stato membro, sono dispensati da qualsiasi autorizzazione per svolgere un'attività in detta impresa.

Articolo 21

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, a condizione che vi risiedano regolarmente.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.

TITOLO III

PERMESSO DI LAVORO

Articolo 22

1. Chiunque abbia il diritto di esercitare un'attività subordinata sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni dei Titoli I e II, ottiene a tal fine un permesso di lavoro rilasciato dal paese d'impiego ed attestante tale diritto.

2. Il permesso di lavoro:

a) è valido per tutto il territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato, con riserva di limitazioni giustificate in base al disposto dell'articolo 2,

b) non può essere limitato ad un determinato datore di lavoro salvo durante il primo anno di lavoro, ovvero quando sia rilasciato ai lavoratori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

c) ha un periodo di validità di almeno un anno. Tuttavia, nel corso del primo anno, tale periodo può essere ridotto alla durata del contratto o dell'ingaggio in virtù del quale viene accordato il permesso di lavoro,

d) può essere limitato alla durata prevista dell'impiego per i lavoratori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

e) è rilasciato e rinnovato automaticamente, eccetto i casi in cui siano applicabili al lavoratore le misure adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il permesso di lavoro rilasciato ad un lavoratore frontaliero è valido:

a) per qualsiasi professione subordinata;

b) per tutta la zona frontaliera del paese d'impiego, qualora zone frontaliere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, esistano o siano costituite.

c) per un anno, ed è automaticamente rinnovabile.

4. Il lavoratore che soddisfa alle condizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera *b*); 18, paragrafo 2, o 19, riceve un permesso di lavoro permanente, che attesta il suo diritto di esercitare qualunque professione subordinata alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Altrettanto avviene per i membri della famiglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il lavoratore da cui dipendono risponde alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*), al momento in cui questi presentano la loro domanda.

5. Il permesso di lavoro non può essere ritirato al lavoratore se non dall'autorità che lo ha rilasciato.

Articolo 23

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 22,

a) il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), è dispensato da ogni permesso di lavoro quando la prestazione di servizi non supera un mese; se essa supera un mese, il permesso di lavoro è rilasciato automaticamente per la durata della prestazione;

b) il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*), è dispensato da ogni permesso di lavoro quando la prestazione di servizi non supera tre mesi; se essa supera tre mesi, il permesso di lavoro è rilasciato automaticamente per la durata della prestazione;

c) il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *c*), è dispensato da qualsiasi permesso di lavoro, se la prestazione di servizi non supera un mese;

d) il lavoratore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che eserciti la professione di artista dello spettacolo o di musicista, riceve automaticamente il permesso di lavoro per la durata della prestazione di servizi, se la sua retribuzione è almeno pari agli importi indicati nell'Allegato 2;

e) per quanto riguarda il lavoratore stagionale, lo Stato membro sul territorio del quale il lavoratore deve esercitare la sua attività può decidere di sostituire il permesso di lavoro col contratto di lavoro vistato dall'ufficio del lavoro o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera

di detto Stato membro. In tal caso, il contratto di lavoro consente al titolare di esercitare la propria attività in qualità di lavoratore stagionale su tutto il territorio dello Stato membro interessato e nessun altro documento è esigibile.

2. Il lavoratore che, ai sensi del presente regolamento, abbia il diritto di ricoprire un impiego, può iniziare la propria attività non appena la domanda del permesso di lavoro sia presentata presso l'ufficio del lavoro competente.

Quando si tratti di un lavoratore considerato all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*) e *c*), il datore di lavoro deve comunicare al predetto ufficio, prima dell'inizio della prestazione di servizi, la durata prevedibile di quest'ultima.

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI LAVORO

TITOLO I

COMPITI DEI SERVIZI DELL'OCCUPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

Capitolo 1

I servizi dell'occupazione degli Stati membri

Articolo 24

1. I servizi centrali dell'occupazione degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un'azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori.

2. A tale scopo i servizi specializzati, designati dagli Stati membri [1] in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 15, rimangono incaricati di organizzare i lavori nei settori suindicati e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione :

a) l'elenco dei servizi regionali ai quali spetta procedere alla compensazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera *a*);

b) l'elenco dei servizi locali di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica, per informazione, sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* l'elenco dei servizi di cui al paragrafo precedente e qualsiasi modifica intervenuta.

Articolo 25

Gli Stati membri, soprattutto tramite i propri servizi centrali dell'occupazione in collaborazione con la Commissione e con i Comitati consultivo e tecnico, rispettivamente considerati agli articoli 39 e 47 :

a) raccolgono, controllano e diffondono le informazioni relative ai problemi attinenti alla libera circolazione e all'occupazione della manodopera nell'ambito nazionale; riuniscono in particolare i dati relativi alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro;

b) promuovono o eseguono, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari all'elaborazione della politica di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Articolo 26

1. Allo scadere del mese successivo alla fine di ogni trimestre civile, il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, di cui è menzione all'arti-

[1] GU n. 48 del 23.6.1962, pag. 1511/62.

colo 24, paragrafo 2, comunica all'Ufficio europeo di coordinamento considerato all'articolo 32 :

a) le informazioni, sotto forma di dati statistici, relative al numero di offerte e di domande di lavoro, per professione, registrate ai fini di una compensazione con le offerte e le domande di lavoro provenienti dagli altri Stati membri, nonché al numero dei collocamenti effettuati che interessano cittadini degli Stati membri e degli Stati non membri;

b) una relazione di sintesi da cui risultino, per regione, gli elementi caratteristici della situazione e dell'evoluzione dell'occupazione, specie nei riguardi dei movimenti migratori. Tale relazione metterà particolarmente in evidenza le deficienze caratteristiche di manodopera per professione, e la situazione delle regioni e professioni in cui esistono disponibilità inutilizzate di manodopera; conterrà inoltre informazioni circa le attività dei servizi regionali considerati all'articolo 24, paragrafo 3, lettera *a*).

2. Il servizio specializzato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, invia all'Ufficio europeo di coordinamento la notifica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, corredata delle precisazioni necessarie :

a) unitamente alle relazioni trimestrali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui viene applicato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*),

b) immediatamente dopo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 1, nei casi in cui viene applicato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*).

3. Le informazioni e la relazione trasmesse a norma del paragrafo 1, terranno conto della situazione particolare della manodopera frontaliera e stagionale.

4. Per la valutazione della situazione del loro mercato del lavoro, gli Stati membri utilizzano i criteri uniformi stabiliti dalla Commissione conformemente ai risultati dei lavori eseguiti dal Comitato tecnico in applicazione dell'articolo 48, lettera *d*), e previo parere del Comitato consultivo.

Articolo 27

1. Sotto l'autorità dei servizi centrali :

a) i servizi regionali designati in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera *a*), possono procedere direttamente tra loro alla compensazione delle offerte e delle domande di lavoro;

b) relazioni dirette di cooperazione possono essere stabilite tra altri servizi regionali, in particolare :

— in caso di offerte nominative,

— quando si tratti di organizzare una compensazione particolare tra località in cui situazioni di manodopera deficitarie o eccedentarie possano equilibrarsi,

— al fine di accelerare al massimo le operazioni di compensazione relativa alla manodopera stagionale;

c) una cooperazione diretta può essere anche stabilita fra servizi ufficiali di collocamento, specializzati per determinate professioni o per determinate categorie di persone.

2. I servizi locali designati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, lettera *b*), sono incaricati, sotto l'autorità dei servizi centrali, delle attività di compensazione relative alla manodopera frontaliera.

Articolo 28

1. Gli organismi di esecuzione previsti dagli accordi bilaterali in vigore conclusi tra gli Stati membri possono proseguire la loro attività al fine di favorire la compensazione delle offerte e delle domande d'impiego, particolarmente quando si tratti di gruppi di una certa importanza o quando tale compensazione interessi più regioni.

2. I servizi specializzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nelle relazioni trimestrali che inviano all'Ufficio europeo di coordinamento a norma dell'articolo 26, indicano i risultati ottenuti e le difficoltà eventualmente incontrate nella attività degli organismi esecutivi sopra citati.

Articolo 29

1. All'inizio di ogni anno la Commissione elabora una relazione sulla situazione dei mercati del lavoro nella Comunità, sulla base delle informazioni e delle relazioni fornite dai servizi specializzati degli Stati membri in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, ed, eventualmente, sulla base di indicazioni complementari fornite dagli Stati membri.

La relazione della Commissione comprende inoltre indicazioni sulle valutazioni effettuate dagli Stati membri in merito all'evoluzione del loro mercato del lavoro.

2. Gli Stati membri procedono, insieme alla Commissione, ad un esame della relazione di cui al paragrafo 1, per essere in grado di tener conto, nella loro politica dell'occupazione, della situazione del mercato del lavoro degli altri Stati membri e di collocare con precedenza, in tutta la misura del possibile, i cittadini di tali Stati nei posti disponibili.

3. Alla fine di ogni anno la Commissione stabilisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un confronto delle valutazioni contenute in detta relazione con i movimenti di lavoratori effettivamente realizzati. Gli Stati membri tengono conto dei risultati di tale confronto al momento di procedere alle valutazioni per l'anno seguente, allo scopo di contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nella Comunità.

Articolo 30

1. Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri mantengono contatti regolari per lo scambio di informazioni sulle previsioni relative, secondo i casi, ai loro bisogni o alle loro disponibilità di manodopera, per professione e per qualificazione professionale. Essi si adoperano per trovare, in base a tali informazioni, offerte o domande di lavoro adeguate.

2. Quando uno Stato membro rende note in tal modo delle disponibilità e in un altro Stato membro sono registrate da un ufficio di collocamento delle offerte di lavoro non nominative corrispondenti, per professione e per qualificazione professionali, tali offerte sono comunicate senza indugio ai servizi competenti del primo Stato membro. Questi ultimi indicano entro 15 giorni se, e in quale misura, essi possono soddisfare le offerte stesse; il termine è di otto giorni quando si tratti di lavoratori stagionali. Essi comunicano in seguito, entro tre settimane, l'elenco nominativo dei lavoratori disponibili.

Capitolo 2

La Commissione

Articolo 31

La Commissione intraprende o promuove, in collaborazione con gli Stati membri interessati, tutti gli studi e le ricerche utili alla conoscenza della situazione e dell'evoluzione dell'occupazione nell'insieme della Comunità, in una regione o in un ramo di attività determinati, nonché alla valutazione delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.

Articolo 32

L'Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, istituito in seno alla Commissione dal regolamento n. 15 e denominato nel presente regolamento « Ufficio europeo di coordinamento », continua ad avere in generale il compito di svolgere, sul piano della Comunità, un'azione utile a mettere in contatto e a compensare le domande e le offerte di lavoro ed in particolare rimane incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione, a norma del presente regolamento.

Articolo 33

Nell'ambito del mandato conferitogli dall'articolo precedente, l'Ufficio europeo di coordinamento rimane incaricato fra l'altro :

a) di coordinare e seguire nei loro risultati le operazioni pratiche necessarie sul piano della Comunità per mettere in contatto e per compensare le domande e le offerte di lavoro, nonché per facilitare i conseguenti movimenti di lavoratori tra gli Stati membri;

b) di contribuire a mettere in pratica a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;

c) di mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d'intesa con i servizi specializzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi;

d) di trasmettere ai suddetti servizi specializzati le domande e le offerte di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione e di prendere conoscenza del seguito ad esse riservato.

Articolo 34

1. L'Ufficio europeo di coordinamento riunisce le informazioni relative alle attività di compensazione e di collocamento sul piano comunitario, in particolare :

a) le informazioni previste dagli articoli 25 e 26;

b) i dati relativi agli studi e alle ricerche effettuati a norma dell'articolo 31.

2. Procede quindi alla sintesi di tali dati ed informazioni in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro, sul piano comunitario, nazionale e regionale.

3. Comunica al più presto tali elementi ai diversi servizi interessati degli Stati membri, e in particolare ai servizi specializzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 35

L'Ufficio europeo di coordinamento trasmette con sollecitudine le informazioni relative alle regioni e professioni indicate nell'articolo 2 agli Stati membri e in particolare ai servizi specializzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ed ai Comitati consultivo e tecnico.

Articolo 36

1. L'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il Comitato tecnico, elabora i documenti tipo il cui uso generalizzato consenta di facilitare ed accelerare l'azione comune.

2. Partecipa all'organizzazione delle visite, dei tirocini e dei programmi di perfezionamento di cui all'articolo 37.

3. Elabora o contribuisce ad elaborare tutta la documentazione specializzata in materia di compensazione e di collocamento sul piano della Comunità e particolarmente quella riguardante :

— le monografie professionali,

— la compilazione di un dizionario comparato delle professioni che formano l'oggetto dei principali movimenti di manodopera tra gli Stati membri, il quale sarà elaborato in collaborazione con i Comitati consultivo e tecnico.

4. Compila il bilancio annuale delle attività di compensazione e di collocamento sul piano della Comunità, mettendone in evidenza i risultati.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI

Capitolo 1

Perfezionamento del personale specializzato in materia di compensazione

Articolo 37

L'autorità competente di ogni Stato membro o il servizio da essa designato organizza, in contatto con la Commissione e con le autorità competenti degli altri Stati membri, visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione previo parere del Comitato tecnico.

La suddetta autorità contribuisce inoltre all'elaborazione ed all'attuazione dei programmi per il perfezionamento del personale specializzato.

Capitolo 2

Formazione professionale

Articolo 38

1. Quando l'esame delle informazioni e delle relazioni che vengono trasmesse all'Ufficio europeo di coordinamento a norma dell'articolo 26, mette in evidenza l'opportunità di un'azione particolare in materia di formazione professionale accelerata di certi gruppi di lavoratori per colmare le deficienze di manodopera esistenti in talune regioni della Comunità, la Commissione studia le misure da prendere nell'ambito dell'applicazione della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale [1].

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione degli accordi tra loro intervenuti per l'organizzazione di corsi di formazione professionale accelerata.

[1] GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63.

PARTE TERZA

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

TITOLO I

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 39

Il Comitato consultivo istituito dal regolamento n. 15 è mantenuto in funzione.

Esso rimane incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni sollevate, in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori, dall'applicazione del Trattato e delle disposizioni adottate per la sua attuazione.

Articolo 40

Il Comitato consultivo rimane incaricato, in particolare:

a) di esaminare i problemi della libera circolazione e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento comunitario della politica dell'occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio della situazione della manodopera nella Comunità;

b) di studiare, in generale, gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;

c) di presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;

d) di formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio; in particolare, sugli scambi d'informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti dei lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l'orientamento professionale e, conformemente all'articolo 38, la formazione professionale, nonché sugli alloggi dei lavoratori, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, e su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, compresa l'assistenza sociale.

Articolo 41

1. Il Comitato consultivo è composto di trentasei membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Viene nominato un supplente per ciascuno Stato membro e per ciascuna categoria di cui al paragrafo 1.

3. La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 42

I membri ed i supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale, nella composizione del Comitato, cerca di attuare, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato dal Consiglio sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, a titolo d'informazione.

Articolo 43

Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante, che non partecipano alla votazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato

dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 44

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimenti dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

Articolo 45

1. Il Comitato consultivo delibera validamente quando due terzi dei membri sono presenti.

2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda,

Articolo 46

Il regolamento interno del Comitato consultivo è mantenuto in vigore. Se il Comitato consultivo decide di apportarvi modifiche, il regolamento modificato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio, previo parere della Commissione.

TITOLO II

COMITATO TECNICO

Articolo 47

Il Comitato tecnico istituito dal regolamento n. 15 è mantenuto in funzione.

Esso rimane incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori ed i provvedimenti di carattere tecnico per l'esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

Articolo 48

Il Comitato tecnico rimane incaricato, in particolare:

a) di promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all'occupazione dei lavoratori;

b) di elaborare le procedure relative all'organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;

c) di facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l'esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure di favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;

d) di studiare sul piano tecnico l'armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

Articolo 49

1. Il Comitato tecnico è composto da un rappresentante del Governo di ciascuno Stato membro, già membro del Comitato consultivo. Ogni Stato membro designa il suo rappresentante.

2. Ciascuno Stato membro nomina un supplente fra gli altri rappresentanti del Governo, membri o supplenti, presso il Comitato consultivo.

3. Ai lavori del Comitato tecnico partecipano, senza voto deliberativo, un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e un rappresentante della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 50

Il Comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente ed i membri del Comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 51

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del Comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai vari membri del Comitato tecnico, quando questi lo richiedano.

Articolo 52

Il regolamento interno del Comitato tecnico rimane in vigore. Se il Comitato tecnico decide di apportarvi modifiche, il regolamento modificato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio, previo parere della Commissione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti Trattati.

2. Il presente regolamento si applica tuttavia alle categorie di lavoratori previste dal paragrafo 1, nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai Trattati o dalle disposizioni summenzionati.

3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti agli Stati membri dalle relazioni particolari che essi mantengono con taluni paesi o territori non europei, in virtù di vincoli istituzionali esistenti o che siano fra loro esistiti.

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente a questa disposizione, esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 54

Il presente regolamento non pregiudica

a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato membro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento svolgevano già un'attività subordinata sul territorio di un altro Stato membro;

b) le disposizioni di diritto interno di uno Stato membro più favorevoli ai lavoratori degli altri Stati membri ed ai membri delle loro famiglie;

c) i diritti e gli obblighi derivanti da accordi o convenzioni conclusi fra due o più Stati membri, che concedono un regime più favorevole ai cittadini di detti Stati.

Articolo 55

Gli Stati membri non possono introdurre nuove restrizioni o procedure discriminatorie nelle materie di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del Trattato, né accentuare quelle che non siano state abolite dal presente regolamento.

Articolo 56

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento. Essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri, sia per le questioni di ordine generale o di principio che per i problemi tecnici relativi all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 57

Le spese di funzionamento dei Comitati di cui alla Parte III sono iscritte nel bilancio della Comunità Economica Europea, nella sezione relativa alla Commissione.

Articolo 58

Il presente regolamento trova applicazione nei territori degli Stati membri a favore dei loro cittadini, fermo restando il disposto degli arti-

coli 17 e 18 e fatte salve le decisioni che potranno esser prese dal Consiglio a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del Trattato, per i dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 59

Le disposizioni dei regolamenti n. 15 del Consiglio e n. 18 della Commissione cessano di essere applicabili con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 60

La Commissione sottoporrà al Consiglio, prima del 31 dicembre 1967, una proposta di regolamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del Trattato per il periodo definitivo. Le disposizioni del presente regolamento continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore di questo successivo regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. FAYAT

ALLEGATO 1

Riferimento : articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*) e articolo 5, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*) e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) :

1. L'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione poco diffusa relative ad un lavoro o ad un mestiere per i quali siano necessarie particolari cognizioni tecniche; essa si riferisce, specie nel caso di stagionali reclutati in base a contingente, ai capisquadra.

Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), l'espressione « personale specializzato » indica il personale permanente del prestatore di servizi interessato, qualora quest'ultimo, nel richiedere il permesso di lavoro al competente ufficio del lavoro, dichiari che tale personale lo deve accompagnare o deve effettuare la prestazione per suo conto, stante la notevole difficoltà di sostituire detto personale, anche se fornito di una qualificazione professionale limitata, senza compromettere gravemente la prestazione di servizi.

2. Le espressioni « carattere di fiducia inerente all'impiego », e « posto di fiducia » qualificano gli impieghi il cui esercizio richiede, secondo gli usi del paese ospitante, particolari rapporti di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

3. Esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere nel territorio di uno Stato membro un lavoratore che sia già stato alle sue dipendenze sullo stesso territorio, per almeno 12 mesi, nel corso degli ultimi quattro anni.

4. Per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela e di affinità fino al secondo grado tra un datore di lavoro ed un lavoratore, ed i vincoli di parentela di primo grado fra due lavoratori.

ALLEGATO 2

Riferimento : articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, lettera *a*), articolo 23, paragrafo 1, lettera *d*)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *a*), ai lavoratori delle professioni di artista dello spettacolo e di musicista, la specializzazione non può essere contestata a quei lavoratori la cui retribuzione mensile, indicata nel contratto di lavoro che giustifica la richiesta del

permesso di lavoro, sia per lo meno uguale al controvalore di 400 unità di conto A.M.E. Se detti lavoratori non esercitano la loro attività a tempo pieno e se non è loro assicurata una retribuzione mensile, la loro retribuzione deve raggiungere per lo meno il controvalore di 25 unità di conto A.M.E. per giornata di lavoro.

2. Le retribuzioni versate da due o più datori di lavoro durante lo stesso periodo non sono comulabili agli effetti del conteggio degli ammontari previsti dal paragrafo 1.

3. Sono considerati come lavoratori delle professioni di artista dello spettacolo e di musicista, ai sensi del presente allegato, i lavoratori la cui attività professionale consiste nell'esibirsi durante rappresentazioni pubbliche o private nei luoghi di spettacolo, di audizione o di trattenimento, oppure nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, di riprese cinematografiche, di incisioni discografiche.